



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
D.R. n. 1048

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett.j;
- VISTO il D.R. n. 450 del 29/05/2014 con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di spin off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro";
- VISTO il D.R. n. 1121 del 11/11/2015 con il quale è stato rettificato il "Regolamento in materia di spin off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro";
- RILEVATA l'esigenza di definire, come previsto agli artt. 11 e 12 del suddetto Regolamento, il "Contratto di Licenza" per l'utilizzo del logo dell'Università e la "Convenzione" per disciplinare l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, al fine di agevolare la fase di costituzione delle società Spin-off;
- TENUTO CONTO che il Senato Accademico, nell'adunanza del 28/09/2018, ha espresso parere favorevole, tra l'altro, in merito alla modifica degli artt. 11 e 12 del suindicato Regolamento, nonché in merito al testo dell'Addendum "Contratto di Licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Ateneo" e al testo dell'Addendum "Convenzione Quadro";
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 29/10/2018 con la quale è stato, tra l'altro, approvato l'Addendum "Contratto di Licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Ateneo" all'art. 11 del Regolamento in materia di Spin Off dell'Ateneo e l'Addendum "Convenzione Quadro" all'art. 12 del suddetto Regolamento, nonché è stato dato mandato al Rettore di integrare il regolamento con i corrispettivi per la concessione in uso per lo spin-off che saranno definiti dall'Ing. Punturiero;
- VISTA la tabella sui canoni di concessione degli spazi dell'Ateneo per la costituzione degli Spin Off redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Rosario Punturiero;
- RITENUTO necessario e urgente procedere.

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Il "Regolamento in materia di Spin Off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro" è modificato ai succitati artt. 11 e 12 come di seguito riportato e come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante:

- Art. 11 "Utilizzo dei segni distintivi dell'Università":
 - *Comma a) Agli Spin off è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un Contratto di licenza, come da Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato A), che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla costituzione degli stessi. Il compenso per l'utilizzo del logo sarà determinato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta dalla Commissione in ragione del tipo di Spin Off e della partecipazione dell'Ateneo;*


- *Comma b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro che lo spin off garantisca e tenga indenne l'Università da ogni responsabilità derivante, a qualunque titolo, dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza all'utilizzo dello stesso.*
- Art. 12 "Rapporti tra Università e spin off":
 - *comma a): "I rapporti tra l'Università e gli spin off saranno regolati da apposita Convenzione, come da Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato B), che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere allo spin off per l'intera durata della sua permanenza nell'Università".*

Art. 2

La tabella sui canoni di concessione degli spazi dell'Ateneo per la costituzione degli Spin Off redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Rosario Punturiero, costituisce ALLEGATO C al "Regolamento in materia di Spin Off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro".

Catanzaro, 20.11.2018

IL RETTORE
Prof. Giovambattista De Sarro



Regolamento in materia di spin off dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:

1.1 **Università:** identifica l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

1.2 **Spin off partecipato:** indica ogni iniziativa imprenditoriale esercitata da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata, proposta da proponenti accademici alla quale l'Università partecipi, in qualità di socio, avente come oggetto sociale e come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca, relativi allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi derivati dall'attività di ricerca dell'Università;

1.3 **Spin off accademico:** indica ogni iniziativa imprenditoriale esercitata da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata, promossa e partecipata, in misura non inferiore al 51 % del capitale sociale, da proponenti accademici avente come oggetto sociale e come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, di risultati di ricerca relativi allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio, ma con la quale l'Università può stipulare accordi anche per l'utilizzo di spazi o per la fruizione di servizi, nel rispetto del presente Regolamento;

1.4 **Master spin off:** indica percorsi di alta formazione che coniugano l'ottenimento di un titolo accademico rilasciato dall'Università con la possibilità di costituire una società spin off di tipo partecipato. Il Master spin off deve essere proposto da un proponente accademico. Esso prevede al termine del percorso formativo la premiazione del miglior project work con apposito premio in denaro finalizzato esclusivamente alla costituzione e avvio di una società spin off;

1.5 **Proponenti accademici:** sono i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale docente e ricercatore i quali propongono un'iniziativa di spin off.

1.6 **Altri soci:** sono i docenti dipendenti e non-dipendenti, i ricercatori a tempo determinato, i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi, il personale tecnico amministrativo, i contrattisti, i collaboratori alla ricerca nonché imprese, persone fisiche e giuridiche anche esterne all'Università.

1.7 **Commissione:** indica la Commissione spin off di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità dell'Università

In conformità al proprio Statuto ed alla propria programmazione strategica, ai sensi di quanto previsto dal DM 168/2011 e in attuazione dell'Art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 297/99, l'Università favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata per la promozione della ricerca applicata all'interno dell'Ateneo ed anche in collaborazione con imprese ed enti terzi; promuove la nascita di imprese ad alta tecnologia per lo sfruttamento dei risultati della ricerca; consente che il proprio personale universitario, in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti in materia, partecipi alle iniziative spin off.

Articolo 3

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione degli spin off e le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei proponenti accademici, degli altri soci e dell'Università.

Articolo 4

Costituzione degli spin off

4.1) Gli spin off partecipati o accademici possono essere costituiti esclusivamente secondo il tipo societario di società per azioni o società a responsabilità limitata.

4.2) La costituzione di Spin off accademici (art. 1, punto 1.3) può essere effettuata soltanto da uno o più proponenti accademici i quali si impegnino ad assumere un ruolo attivo nella società e, anche



cumulativamente, a sottoscrivere una quota di partecipazione almeno pari al 51% del capitale sociale ed a detenerla per almeno tre anni. Oltre ai proponenti accademici può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.

4.3) La costituzione di spin off partecipati (art. 1, punto 1.2) può essere proposta soltanto da uno o più proponenti accademici che hanno il diritto di diventare soci dello spin off con la sottoscrizione di una quota, anche cumulativamente, non inferiore al 26%. Il proponente può cedere il diritto di cui al punto precedente all'Università che può accettarlo previa delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti del 49% previsti dal successivo art. 5. In quest'ultimo caso, l'Università verserà annualmente al proponente accademico il 50% degli utili societari conseguiti per tutto il periodo nel quale l'Università assume la qualità di socio. L'Università avrà, altresì, l'obbligo, alla scadenza di cui al successivo art. 12, di trasferire al proponente accademico, a titolo gratuito, la quota acquisita in virtù della cessione precedentemente effettuata. Oltre ai proponenti accademici e all'Università, può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off partecipato ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.

4.4) Ai master spin off disciplinati dal Regolamento di Ateneo "per l'Istituzione e la disciplina dei corsi di alta formazione post lauream" si applica la disciplina prevista nel presente Regolamento per gli spin off partecipati, integrata da norme specifiche previste nel successivo art. 5. Nel caso di master spin off, il proponente accademico è il proponente del master ai sensi di quanto previsto dall'apposito Regolamento all'art. 2, lettera h).

4.5) La proposta di costituzione di spin off accademici o partecipati deve essere indirizzata al Rettore e deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) gli obiettivi; b) il piano finanziario; c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto; e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del/i proponente/i accademici e di altro personale universitario con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo in attuazione dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni; g) nel caso di spin off partecipati, le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università; i) eventuali spazi, attrezzature e servizi dell'Università di cui lo spin off intende usufruire; l) le delibere dei competenti organi accademici relative ai ruoli e alle mansioni di cui alla precedente lettera f)

4.6) Alla proposta di cui al punto precedente, dovrà essere allegato il parere positivo del Consiglio di Dipartimento di afferenza del/i proponente/i accademici relativo a:

a) la compatibilità e non concorrenza dell'attività dello spin off con quelle istituzionali, nonché con le attività conto terzi effettuate dal Dipartimento o dai CIS;

b) il proprio interesse a supportare lo Spin off;

c) la disponibilità all'uso di spazi, attrezzature e servizi ai sensi della lettera i) del punto 4.5; d) i rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui sopra, determinati in modo analitico o forfettario e disciplinati da un'apposita convenzione di durata triennale e di futura stipula.

4.7) La proposta unitamente ai documenti di cui ai punti 4.5 e 4.6 è inviata dal Rettore all'esame della Commissione prevista dal successivo art.7 la quale, entro 30 giorni, esprime parere obbligatorio ma non vincolante e redige una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta, anche sulla base delle indicazioni espresse dal/i Dipartimento/i interessato/i.

4.8) La costituzione degli spin off è deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà approvare l'uso di spazi, attrezzature e servizi richiesti di cui al punto 4.5 e indicare, per gli spin off partecipati, la eventuale quota di capitale sottoscritta dall'Università.

4.9) Non possono partecipare alle deliberazioni di cui al punto 4.8, relative alla costituzione degli spin off, il/i proponente/i dell'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal DM 168/2011 art. 3 comma 3.



Articolo 5¹

Partecipazione dell'Università (Spin off partecipati)

5.1) La quota di partecipazione dell'Università agli spin off partecipati di norma non può superare il 23% del capitale sociale. Qualora ricorrano particolari motivi di convenienza o di opportunità, o in caso di cessione ai sensi del precedente art. 4 punto 4.3, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'Università a superare il limite del 23%; in nessun caso, tuttavia, la partecipazione potrà superare la soglia del 49 % del capitale sociale.

5.2) L'onere finanziario necessario al conferimento in denaro graverà sul bilancio dell'Università. Il conferimento potrà avvenire anche mediante beni in natura, compresi diritti di proprietà industriale, o crediti, secondo le disposizioni normative applicabili al tipo societario prescelto.

5.3) In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote da parte degli altri soci, spetta all'Università il diritto di prelazione sull'acquisto delle stesse, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. L'ingresso in società di nuovi soci, sia esso dovuto alla cessione di partecipazioni sociali ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione, è subordinato al gradimento del Consiglio di amministrazione. In caso di mutamento della compagine sociale, nonché al termine del periodo di permanenza della società presso le strutture dell'Ateneo, spetta all'Università il diritto di recesso. Lo spin off non può esercitare attività di ricerca e di didattica di livello universitario o, comunque, in potenziale concorrenza con quella dell'Università. Il sistema di nomina degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se presente, deve essere tale da assicurare che la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo venga designata dall'Università.

5.4) La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

5.5) I soci non potranno deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa.

5.6) Salvo quanto previsto al precedente art. 4.3, spetta all'Università un'opzione di vendita della partecipazione, esercitabile dalla stessa, allo scadere della convenzione prevista dal successivo art. 12 o in caso di mutamento della compagine sociale e comunque al termine del periodo di permanenza della società presso le strutture dell'Ateneo, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore patrimoniale della partecipazione che sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin off.

5.7) Lo spin off deve sottoporre alla Commissione una relazione annuale sulla gestione.

5.8) Master spin off.

Le società spin off, da costituire eventualmente al termine del percorso formativo del Master-spin off in caso di valutazione positiva della Commissione di cui all'art. 9, punto 3 del Regolamento per "l'istituzione e la disciplina dei Corsi di Alta Formazione Post-Lauream" e all'art.7 del presente Regolamento, sono regolamentate dalle stesse norme previste per gli spin off partecipati (art. 4 e 5) integrate con le seguenti disposizioni:

a) la partecipazione dell'Università, ai sensi del precedente punto 5.1, non può superare il limite del 49% del capitale sociale; in tutti i casi previsti al precedente art. 5, 5.1 la mancata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla partecipazione dell'Università oltre il limite del 25%, preclude la costituzione della società spin off;

b) il vincitore del miglior project work, ai sensi dell'art. 9, punto 5 del vigente Regolamento per "l'istituzione e la disciplina dei Corsi di Alta Formazione Post-Lauream" o comunque il destinatario del finanziamento previsto dal medesimo art. 9 punto 6, deve assumere il ruolo di socio dello spin off, con una partecipazione al capitale sociale in misura corrispondente al 25% e assume l'obbligo di mantenere la suddetta partecipazione per un periodo minimo di 3 anni. Nel caso in cui il vincitore del project work o il destinatario del finanziamento ai sensi del punto 6 dell'art.9 del succitato Regolamento per "l'istituzione e la disciplina dei Corsi di Alta Formazione Post-Lauream" rinunci a partecipare, nella qualità di socio, allo spin off, la società spin off non potrà essere costituita;



c) Le persone fisiche o giuridiche diverse dai proponenti accademici e dall'Università che desiderano aderire alla società spin off potranno partecipare in qualità di soci nella misura complessiva non superiore al 26% del capitale sociale. In sede di costituzione della società spin off hanno diritto di preferenza, per la sottoscrizione del capitale sociale, le persone fisiche o giuridiche che hanno finanziato totalmente o parzialmente il master-spin off;

d) la società spin off di cui al presente articolo non potrà essere costituita o mantenuta in vita con meno di 3 soci;

e) il Consiglio di amministrazione della società spin off è composto da 3 membri, di cui 2 designati dall'Università. Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

f) L'organo di controllo della società spin off, laddove esistente, è composto da 3 membri, di cui 2 designati dall'Università.

Articolo 6

Disposizioni applicabili anche agli spin off accademici

Le disposizioni di cui all'art. 5, punto 5.3 lettera e) e quella di cui al punto 5.7 si applicano anche agli spin off accademici.

Articolo 7

Commissione spin off.

- a) La Commissione è un organo composto da un numero di membri pari a tre, nominati dal Rettore e scelti fra il personale universitario o fra professionisti esterni. I componenti durano in carica tre anni; l'incarico è rinnovabile. L'incarico è svolto a titolo gratuito.
- b) L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
- c) La Commissione fornisce pareri obbligatori ma non vincolanti in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di spin off, all'idoneità della documentazione annessa alla proposta ed in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati l'iniziativa imprenditoriale.
- d) La Commissione svolge attività di monitoraggio delle attività esercitate dagli spin off e riferisce, mediante relazione annuale indirizzata al Rettore, sul loro stato e su ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione dell'Università.
- e) L'Università, sulla base di tale relazione, può disporre interventi ed adottare provvedimenti ritenuti opportuni al fine di regolare o modificare la disciplina dei rapporti fra l'Università e spin off.

Articolo 8

Disciplina delle incompatibilità.

a) I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione dello spin off, del quale non sia proponente o socio.

b) Ferme le ipotesi previste al comma 1, non possono assumere cariche direttive e/o amministrative di spin off i Presidenti delle Scuole, il Presidente del Nucleo di Valutazione, i Direttori dei CIS, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca, fatta salva l'ipotesi di designazione da parte dell'Università nel consiglio di amministrazione dello spin off del quale non siano proponenti o soci.

c) Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di spin off, autorizzato ai sensi del punto 4.5 lettera l), non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.



d) L'Ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Articolo 9

Prestazione d'opera a favore degli spin off da parte del personale dell'Università

a) Il professore o ricercatore in regime di tempo pieno, socio o non socio dello spin off che abbia conseguito l'autorizzazione a prestare la propria attività a favore dello stesso, può rivestire cariche societarie, fatto salvo il rispetto delle incompatibilità previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia. Qualora vengano meno, per qualsivoglia motivo, le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, su motivata richiesta dell'Università, il professore o ricercatore socio o non socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare, se socio, la propria partecipazione sociale.

b) Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

c) Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita e attività non retribuita purché al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off solo su designazione dell'Università.

d) Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D. Lgs. 30.3.2001, la società con caratteristiche di spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, le remunerazioni e le indennità a qualunque titolo versate al personale tecnico-amministrativo nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi.

e) I titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli allievi delle scuole di specializzazione possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca e previa autorizzazione degli Organi competenti e nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10

Conflitti di interesse

I soci di spin off che siano legati da rapporto di lavoro con l'Università non possono svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, attuali o potenziali.

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio, il quale sia docente o ricercatore dell'Università, di vantaggi - diretti o indiretti - consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Articolo 11

Utilizzo dei segni distintivi dell'Università

a) Agli Spin off è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un Contratto di licenza, come da Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato A), che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla costituzione degli stessi. Il compenso per l'utilizzo del logo sarà determinato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta della Commissione in ragione del tipo di Spin Off e della partecipazione dell'Ateneo.

b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro che lo spin off garantisca e tenga indenne l'Università da ogni responsabilità derivante, a qualunque titolo, dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza all'utilizzo dello stesso.

Articolo 12



Rapporti tra Università e spin off

a) I rapporti tra l'Università e gli spin off saranno regolati da apposita Convenzione, come da Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato B), che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere allo spin off per l'intera durata della sua permanenza nell'Università.

Il corrispettivo per l'utilizzo dei locali (laboratori, uffici etc) è determinato dall'Amministrazione Centrale di Ateneo. Il corrispettivo per l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi richiesti sarà determinato dalla Struttura di Gestione dei Dipartimenti di Area Biomedico – Farmacologica.

b) La predetta Convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, dovrà contenere specifiche clausole che prevedano:

1. una durata triennale di permanenza dell'Università nello spin off a partire dal momento della stipula, con possibilità di proroga per una sola volta, e per un periodo massimo di ulteriori due anni, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza ed opportunità. La proroga è richiesta dalla società spin off. Alla istanza devono essere allegati l'ultimo bilancio di esercizio dello spin off e una relazione sulla gestione dell'impresa che evidenzi anche le strategie che saranno intraprese nel periodo successivo. La proroga sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base dei pareri espressi dai seguenti organi: Commissione di cui all'art.7, Collegio dei Revisori dello spin off, laddove esistente, e Senato Accademico;
2. le modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature, e i relativi oneri a carico dello Spin off;
3. i servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto allo spin off, specificandone l'onere economico a carico di quest'ultimo.

c) L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nella suddetta convenzione, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società Spin off. Lo Spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13

Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

a) La proprietà industriale e intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla società spin off successivamente alla sua costituzione spetta alla stessa Società.

b) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica nei casi in cui i risultati della ricerca:

1. siano stati generati dai soci, anche in parte, in epoca antecedente alla costituzione dello spin off;
2. siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università. In tale ipotesi, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, i risultati saranno soggetti a contitolarità tra Università e spin off sulla base di appositi accordi.

Articolo 14

Controversie

a) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e le società spin off saranno affidate a un collegio arbitrale formato da tre componenti di cui uno designato dall'Università, uno dalla società spin-off e un terzo, con funzioni di presidente, individuato di comune accordo.

b) In caso di mancato accordo tra le parti, la nomina del terzo componente spetta al Presidente del Tribunale di Catanzaro.

c) Il collegio arbitrale deciderà, in modo rituale, secondo diritto e nell'osservanza delle norme del codice di procedura civile.

Articolo 15

Disposizioni finali ed emanazione del Regolamento

a) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

b) Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia.



**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO**

*ADDENDUM al Regolamento in materia di Spin Off
dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
(art. 11 "Utilizzo dei segni distintivi dell'Università")*

Tra l'**Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro** con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario S. Venuta, Viale Europa loc. Germaneto - Partita I.V.A. 02157060795, C.F. 97026980793, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Giovambattista De Sarro nato a Nicastro (CZ) il 02/10/1955, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata "Università".

-Licenziante-

E

la **Società** ".....", con sede in, Partita IVA....., Codice Fiscale..... in persona del, di seguito denominata "Società"

-Licenziatario-

PREMESSO

- che "....." è una Società.....;
- che, in data....., le Parti hanno sottoscritto *l'Addendum "Convenzione Quadro"* (Allegato 1) all'art. 12 del Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, da considerarsi quale parte integrante del presente accordo;
- che il Licenziatario intende utilizzare, per lo svolgimento delle attività relative allo spin off, i propri risultati a fini commerciali e pubblicitari per il lancio e la promozione del prodotto a cui i risultati di cui sopra si riferiscono ed è, pertanto, interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Università;
- che l'Università è titolare del marchio/logotipo "Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro", iscritto nel Registro dei marchi Comunitari, in data 26/04/2010, presso l'UAMI "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno" (Marchi, disegni e modelli), con numero 008608622 e 008609281;
- che il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;
- che l'utilizzo del marchio "Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro" testimonia esclusivamente il rapporto di collaborazione tra l'Università, con i suoi Dipartimenti, e la Società e pertanto qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;
- che la concessione in licenza di uso del marchio deve intendersi riferita sia all'uso del marchio-logotipo sia alla spendita del nome dell'Università.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) DEFINIZIONI

- 1.1 - Con il termine “contratto” si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché gli allegati;
- 1.2 - con il termine “attività pubblicitarie” si intende qualsiasi attività di diffusione, comunicazione, espressione mediante stampa, spot televisivi e radiofonici, internet, predisposizione di opuscoli informativi e quant’altro, finalizzata a scopi commerciali;

2) LICENZA

- 2.1 - Il marchio è concesso unicamente per una durata triennale (in concomitanza con la costituzione dello Spin Off), a partire dal momento della stipula del presente atto, rinnovabile su esplicito accordo da sottoscrivere entro il termine di scadenza di cui sopra e, comunque, non oltre la durata dello spin off stesso;
- 2.2 - la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva e a titolo oneroso, limitatamente conferita per le sole attività pubblicitarie dettagliatamente descritte e illustrate nell’allegato facente parte integrante del presente contratto (Allegato 2);
- 2.3 - il Licenziatario, pertanto, si obbliga a corrispondere, entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente atto, un corrispettivo pari a €....., a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA, Tesoreria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Codice IBAN: IT 88 X 02008 04404 000400006505 - BIC SWIFT: UNCRITMMXXX;
- 2.4 - il Licenziatario, altresì, si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di sublicenza totale o parziale a terzi del marchio dell’Università;
- 2.5 - il Licenziatario dichiara di aver formalizzato richiesta di utilizzo del marchio (da intendersi anche quale utilizzo e spendita del solo nome dell’Università) per tali attività pubblicitarie, e che detta richiesta, soggetta all’approvazione del Rettore;
- 2.6 - l’utilizzo del marchio e del logo dell’Università deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell’istituzione universitaria, tale da non ledere l’immagine e la reputazione della medesima.

3) TERMINE

- 3.1 Il contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo (in concomitanza con la costituzione dello Spin Off) e per una durata triennale; decorso tale termine tutte le attività di cui all’Allegato 2, condotte dal Licenziatario, dovranno cessare incondizionatamente.

4) GARANZIE E RESPONSABILITA’

- 4.1 Il Licenziante garantisce:
 - di essere l’esclusivo proprietario e titolare del marchio;
 - di fornire al Licenziatario tutta la documentazione, la strumentazione e le indicazioni necessarie all’uso e all’applicazione grafica del marchio licenziato.
- 4.2 Il Licenziatario si obbliga:



- a che l'uso del marchio dell'Università non leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;

- a garantire di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio dell'Università, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio dell'Università e/o del marchio della Società;

- a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio/logotipo dell'Università in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità

4.3 Non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o imputabili all'Università le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dal licenziatario in qualsiasi forma e modalità, veritieri o non veritieri, ma comunque eccedenti i limiti delle attività pubblicitarie concordate ed autorizzate e disciplinate dal presente contratto e dettagliatamente descritte e individuate nell'Allegato 2; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, il licenziatario si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona, in ogni sede nei confronti degli stessi.

4.4 Qualora da tali attività eccedenti i contenuti concordati delle attività pubblicitarie, derivino, altresì, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4.2, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione, dell'Università, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 5, si riserva di agire in ogni sede per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:

- scadenza del termine di cui all'art. 2, co. I;

- utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;

- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al Licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.

5.2 Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.



6) FORO COMPETENTE

6.1 Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

7) DICHIARAZIONI FINALI

- 7.1 I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 7.2 Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.
- 7.3 Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.
- 7.4 Le parti dichiarano espressamente di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6 del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
- 7.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data

Per l'Università Magna Graecia di Catanzaro

IL RETTORE

Per la Società

Il Rappresentante Legale



CONVENZIONE QUADRO

*ADDENDUM al Regolamento in materia di Spin Off
dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
(art. 12 "Rapporti tra Università e Spin off")*

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con sede in Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, nella persona del legale rappresentante Prof. Giovambattista De Sarro nato a Nicastro (CZ) il 02/10/1955 e domiciliato per la propria carica presso la sede dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

di seguito denominata "l'Università"

E

Il Dipartimento/Centro/...ecc., con sede in.....nella persona di nato a.....
il.....in qualità di

di seguito denominato "Struttura ospitante"

E

la **Società Spin off**..... (P.I.),
nella persona del legale rappresentante....., nato a.....il
costituita in data..... presso lo studio ed attiva nel settore;
con sede legale in.....,
con sede operativa in

di seguito denominata "Società"

PREMESSO

- che la Società costituisce uno spin-off partecipato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di Spin Off, nel quale l'Ateneo è titolare di una quota di partecipazione del capitale sociale pari al %;
- o
- che la Società costituisce uno spin-off accademico ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di Spin Off, nel quale l'Ateneo non partecipa in qualità di socio;



VISTO

- lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;
- il Regolamento in materia di Spin Off dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n° 450 del 29/05/2014 e rettificato con D.R: 1121 del 11/11/2015;
- l'art. 2 "Finalità dell'Università" del suddetto Regolamento il quale prevede, tra l'altro, che l'Università:
 - favorisca la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata per la promozione della ricerca applicata all'interno dell'Ateneo ed anche in collaborazione con imprese ed enti terzi;
 - promuova la nascita di imprese ad alta tecnologia per lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
 - consenta che il proprio personale universitario, in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti in materia, partecipi alle iniziative spin off;
- l'art. 12 "Rapporti tra Università e spin off", comma a) del suddetto Regolamento che recita quanto segue: "I rapporti tra l'Università e gli spin off saranno regolati da apposita Convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere allo spin off per l'intera durata della sua permanenza nell'Università";
- la delibera del Consiglio della "Struttura ospitante" assunta in data con la quale è stato approvato
- il parere positivo formulato dalla Commissione Spin Off di Ateneo, istituita con D.R. n° 15 del 11/01/2016, assunto in data relativamente alla proposta di costituzione dello Spin Off denominato inoltrata dal Prof.....;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, assunta in data, con cui è stata approvata la proposta di costituzione dello spin-off denominato inoltrata dal Prof.....

**Tutto ciò premesso
le parti intendono regolare il loro rapporto di collaborazione
sottoscrivendo la presente
CONVENZIONE QUADRO**

Art.1 – PRINCIPI GENERALI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dell'uso dei locali e delle attrezzature nella modalità di seguito indicata:

Uso esclusivo

Uso non esclusivo

concessi dall'Università/Struttura ospitante, a favore della Società, e necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla società spin off come autorizzata dall'Ateneo.

2. La presente Convenzione definisce, altresì, gli oneri da sostenere a carico dello Spin off per la concessione in uso dei locali e attrezzature (di cui al precedente comma) nonché eventuali servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto allo spin off e relativo onere economico a carico di quest'ultimo.

3. La presente Convenzione regola, infine, ruoli, responsabilità ed impegni a carico delle Parti.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'/STRUTTURA OSPITANTE

1. L'Università/Struttura ospitante, nel caso di uso non esclusivo, si impegna a:

- a. autorizzare la Società, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e/o di ricerca e mantenendone la priorità d'uso, all'utilizzo degli spazi e/o attrezzature (pur riservandosi la



possibilità di eventuali modifiche per esigenze della struttura) e a regolamentarne tempi e modalità d'uso, secondo quanto indicato al successivo art. 6 ed all'allegato n° 1, alle condizioni economiche di cui ai successivi artt. 5 e 7 ed all'Allegato C;

- b. permettere l'utilizzo delle strutture al personale della Società, di cui all'allegato n° 3 nel rispetto delle regole vigenti per il personale universitario;
2. L'Università/Struttura ospitante, si impegna, sia in caso di uso esclusivo che non esclusivo, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature, messi a disposizione della Società.
 3. Restano a carico dell'Università/Struttura ospitante gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 1.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si impegna ad utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili e le pertinenze, concessi in uso alla stessa dalla presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività della Società ed a restituire gli stessi alla scadenza della Convenzione in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere al rimborso di eventuali spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l'utilizzazione non corretta dei beni.

2. La Società, qualora ravvisasse per la realizzazione degli scopi dello spin-off, l'esigenza di apportare, a proprio carico, migliorie, anche di tipo impiantistico alle strutture deve presentare alla Direzione Generale dell'Ateneo la relativa richiesta (che dovrà essere previamente autorizzata) corredata da un progetto di massima o studio di fattibilità o dal progetto esecutivo, se richiesto dall'Università, elaborato da professionisti qualificati. Le migliorie tecnico-impiantistiche che la società intende realizzare dovranno ottenere il preventivo parere favorevole dell'Ateneo che si avvarrà del controllo del proprio ufficio tecnico. Alla scadenza della Convenzione le suddette migliorie rimarranno nel patrimonio dell'Università, senza alcun onere a carico dello stesso.

Qualora la Società ritenesse opportuno acquistare ed installare, presso la Struttura ospitante, nuove strumentazioni dovrà ricevere il preventivo consenso del Direttore della Struttura ospitante, il quale dovrà previamente autorizzarle ed acquisire obbligatoriamente il preliminare parere dell'Ufficio Tecnico.

3. La Società si impegna, altresì, a:
 - a. nominare un Responsabile al quale dovrà essere fatto riferimento per i rapporti con l'Università/Struttura ospitante;
 - b. corrispondere all'Università/Struttura ospitante gli importi determinati secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 7 ed all'Allegato C della presente Convenzione;
 - c. non svolgere attività in concorrenza/conflicto di interesse con quella istituzionale e/o commerciale dell'Università/Struttura ospitante;
 - d. osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
 - e. provvedere a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
 - f. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni di proprietà dell'Università;
 - g. provvedere alla sottoscrizione di apposita polizza fidejussoria per il valore dell'immobile (da allegare alla presente Convenzione);
 - h. fornire idonea identificazione dei soggetti che utilizzano le postazioni telematiche messe a disposizione dalla Struttura ospitante;
 - i. garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.);
 - j. attenersi alle disposizioni del Direttore della Struttura Ospitante, per quanto concerne l'accesso da



- parte del personale della Società alla Struttura stessa, nel rispetto degli orari stabiliti dall'Ateneo;
- k. asportare, alla scadenza, ovvero in caso di scadenza anticipata della presente Convenzione, eventuali materiali, beni e strumentazioni di proprietà della stessa, a proprie spese e senza arrecare danno alla Struttura ospitante;
 - l. ripristinare, laddove richiesto dall'Ateneo, i locali nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati (anche se le variazioni sono state autorizzate dall'Università stessa);
 - m. consentire, a semplice richiesta dell'Ateneo, l'ispezione dei locali concessi in uso.

Art. 5 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L'uso degli spazi e/o delle attrezzature, di cui agli Allegati n° 1 e 2 e "C", è a titolo oneroso, come di seguito indicato:

- Uso esclusivo*
- Uso non esclusivo*

2. In fase di stipula della presente Convenzione, le Parti effettueranno un sopralluogo al fine di individuare lo stato dei locali e delle attrezzature messe a disposizione. Gli stessi dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della Convenzione, nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

3. L'Università/Struttura ospitante provvederà alla verifica del rispetto di quanto previsto nella suddetta convenzione, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società Spin off, la quale è tenuta a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. *Importi che la società deve corrispondere all'Università:*

Il rimborso da parte della società delle spese sostenute dall'UNIVERSITA' per: linea telefonica, pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, dei laboratori e degli spazi comuni, acqua, energia elettrica, climatizzazione, manutenzione ordinaria, locali, ecc. avviene attraverso il pagamento di un canone annuo forfetario a consuntivo. Costituirà oggetto di variazione lo smaltimento dei rifiuti speciali, secondo quantità e tipologia, laddove prodotti e smaltiti a carico dell'Amministrazione stessa (in via di definizione). Pertanto, la responsabilità per il trattamento dei rifiuti è a carico della Società, nella qualità di produttore iniziale e/o detentore del rifiuto.

5. *Importo che la società deve corrispondere alla struttura ospitante:*

L'importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell'utilizzo delle attrezzature è determinato nella percentuale (pari a quella di utilizzo delle attrezzature) calcolata sul 100% del valore della quota di ammortamento annua del bene utilizzato. Se le attrezzature sono già state completamente ammortizzate, l'importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell'utilizzo delle stesse è determinato nella percentuale (pari a quella di utilizzo delle attrezzature) calcolata sull'80% del valore dell'ultima rata di ammortamento, aggiornata con indice di rivalutazione ISTAT. L'importo da corrispondere per l'utilizzo delle attrezzature è pertanto pari ad un totale di €... oltre IVA come si evince dagli Allegati n° 2 e "C".

L'importo è soggetto a variazione, come indicato nell'Allegato n° 2, nel caso di uso esclusivo o uso non esclusivo.

L'Università si riserva il diritto, per tutta la durata della presente Convenzione, di poter effettuare delle ispezioni presso le Strutture interessate, al fine di verificare il corretto utilizzo delle stesse, coerentemente con quanto dichiarato nell'Allegato n° 1.

Art. 6 – ACCESSO ALLA STRUTTURA OSPITANTE DI PERSONALE DELLA SOCIETÀ

- 1. La struttura ospitante consente al personale e ai collaboratori della società, esterni all'Università, indicati nominativamente nell'Allegato n° 3, l'accesso agli spazi e/o l'utilizzo delle attrezzature secondo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati e nel rispetto degli orari e dei periodi di apertura consentiti dall'Ateneo.
- 2. L'elenco del personale potrà essere modificato su richiesta scritta della società e conseguente autorizzazione nominativa da parte della struttura ospitante, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.



3. La società garantisce che i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività della società, presso la struttura ospitante, siano coperti, con oneri a proprio carico, da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, e contro gli infortuni.

Art. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La Struttura ospitante deve provvedere a trasmettere all'Università, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, copia della Convenzione interamente compilata in ogni sua parte e della delibera di approvazione della stessa da parte del Consiglio della Struttura ospitante.
La Struttura ospitante deve, inoltre, trasmettere copia della medesima Convenzione all'Ufficio Tecnico di Ateneo per il calcolo del canone annuo a consuntivo, secondo quanto disposto dal precedente art. 5 e Allegati n.2 e "C";
2. Conseguentemente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'Area Finanziaria dell'Ateneo/Struttura ospitante provvederà ad emettere apposita fattura nei confronti della Società per il versamento del canone annuo a consuntivo dovuto.
3. Il calcolo del canone dovuto in riferimento al primo e all'ultimo anno solare di vigenza della presente Convenzione, è effettuato in modo proporzionale al periodo di effettiva validità della stessa nell'anno di riferimento.
4. L'Amministrazione si riserva di fatturare eventualmente a conguaglio, successivamente alla scadenza della presente Convenzione, gli eventuali oneri o costi aggiuntivi.
5. Il canone conteggiato su base annuale ed a consuntivo è versato all'Amministrazione Centrale/Struttura ospitante entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
6. L'importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell'utilizzo delle attrezzature, di cui all'art. 5, è versato alla Struttura stessa con le medesime modalità di cui al comma che precede.

ART. 8 – OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a porre in essere tutte le misure idonee ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare, la Società, sulla base delle attività da svolgere e delle proprie strumentazioni in uso, si impegna ad effettuare la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 – DURATA

1. La presente Convenzione avrà una durata triennale (in concomitanza con la costituzione dello Spin Off), a partire dal momento della stipula del presente atto, con possibilità di proroga per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori due anni, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza ed opportunità.

Art. 10 – RECESSO UNILATERALE

1. L'Università e la Società possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Struttura ospitante è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie attività istituzionali, la cui titolarità compete all'Ateneo, così come la Società è titolare esclusivo del trattamento dei dati personali inerenti le attività dello spin-off, con conseguente obbligo a carico di entrambe le parti del rispetto di quanto previsto dal General Data Protection Regulation (UE)8, n. 2016/679 .

Art. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.



Art. 13 – SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Società.

Art. 14 – CONTROVERSIE


1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione e/o esecuzione, e/o interpretazione della presente Convenzione tra i soggetti sottoscrittori saranno devolute alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Catanzaro.

Catanzaro,

Il Legale rappresentante dell'Università

Il Direttore della Struttura Ospitante

Il Legale rappresentante della Società




Elenco Locali e Attrezzature

Elenco Locali:

	<i>USO ESCLUSIVO</i>	<i>USO NON ESCLUSIVO</i>
Struttura ospitante (Dipartimento/Scuola o Struttura di Raccordo/Centro ecc.)		
Unità funzionale (ufficio, laboratorio, ecc.)		
Sede - Comune		
Edificio		
Denominazione edificio		
Piano - vano		
Destinazione d'uso (laboratorio/laboratorio assimilabile ad ufficio)		
Superficie totale (mq) occupata dalla società		
Superficie (mq), con destinazione laboratorio assimilabile ad uso ufficio, occupata dalla società		
Superficie (mq), destinata ad uso laboratorio, occupata dalla società		
Percentuale su base annua di sfruttamento da parte della società degli spazi occupati con destinazione laboratorio assimilabile ad uso ufficio		
Percentuale su base annua di sfruttamento da parte della società degli spazi occupati destinati ad uso laboratorio		
Produzione rifiuti speciali (indicare SI o NO)		

Elenco Attrezzature:

<i>Attrezzature utilizzate</i>	<i>Percentuale su base annua di utilizzo da parte della società delle singole attrezzature</i>	<i>USO ESCLUSIVO</i>	<i>USO NON ESCLUSIVO</i>



ALLEGATO 2

IMPORTO DA CORRISPONDERE PER USO ATTREZZATURE:

Quantità	Categoria di (PC, tipo macchinario...)	Descrizione del bene (marca, modello, tipo, matricola)	Inventario (struttura/numero/anno)	Collocazione	Valore del bene (Iva compresa) (*)	Percentuale di utilizzo del bene concordata con il responsabile della struttura (compresa tra il 10% e il 50%)	Percentuale di rimborso dovuta (**)	Importo dovuto (uso non esclusivo)	Importo dovuto (uso esclusivo)

(*) Si farà riferimento al valore della quota di ammortamento annua del bene (es. bene di valore di € 5.000,00 da ammortizzare in cinque anni, la quota annua di ammortamento dell'anno di riferimento è € 1.000,00, si inserirà nel campo "€ 1.000,00"). Qualora il bene fosse già completamente ammortizzato dovrà essere inserita l'ultima rata di ammortamento aggiornata con indice di rivalutazione ISTAT.

(**) Se il bene non è ancora stato completamente ammortizzato si inserirà l'intero valore della rata di ammortamento (100%) relativa all'anno di riferimento, se il bene è già stato completamente ammortizzato si inserirà l'80%.



ALLEGATO n. 3

Elenco del personale della Società operante per conto della stessa che avrà accesso alla Struttura ospitante

Cognome e nome	Qualifica	Ruolo all'interno dello Spin off	Luogo e data di nascita	C.F.
----------------	-----------	----------------------------------	-------------------------	------

ALLEGATO n. 4

Elenco degli eventuali SERVIZI da erogare da parte della Struttura ospitante

.....



ALLEGATO C

CANONI DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF

I anno	Canoni di concessione spazi per spin off	
	Quota fissa mensile (aggiornata al 2018)	+quota a mq. Mensile
Da 0 a 50 mq	€ 0,00	€ 0,75
Da 51 a 100 mq	€ 37,50	€ 0,70 per ogni mq oltre i 50 mq
Da 101 a 250 mq	€ 72,50	€ 0,58 per ogni mq oltre i 100 mq
Da 251 a 500 mq	€ 160,00	€ 0,23 per ogni mq oltre i 250 mq
Oltre 500 mq	€ 217,50	€ 0,50 per ogni mq oltre i 500 mq

II anno	Canoni di concessione spazi per spin off	
	Quota fissa mensile (aggiornata al 2018)	+quota a mq. Mensile
Da 0 a 50 mq	€ 0,00	€ 1,50
Da 51 a 100 mq	€ 75,00	€ 1,40 per ogni mq oltre i 50 mq
Da 101 a 250 mq	€ 145,00	€ 1,17 per ogni mq oltre i 100 mq
Da 251 a 500 mq	€ 320,00	€ 0,46 per ogni mq oltre i 250 mq
Oltre 500 mq	€ 435,00	€ 0,50 per ogni mq oltre i 500 mq

III anno	Canoni di concessione spazi per spin off	
	Quota fissa mensile (aggiornata al 2018)	+quota a mq. Mensile
Da 0 a 50 mq	€ 0,00	€ 2,25
Da 51 a 100 mq	€ 112,50	€ 2,10 per ogni mq oltre i 50 mq
Da 101 a 250 mq	€ 217,50	€ 1,75 per ogni mq oltre i 100 mq
Da 251 a 500 mq	€ 480,00	€ 0,69 per ogni mq oltre i 250 mq
Oltre 500 mq	€ 652,50	€ 0,50 per ogni mq oltre i 500 mq



IV anno	Superficie	Quota fissa mensile (aggiornata al 2018)	+quota a mq. Mensile
	Da 0 a 50 mq	€ 0,00	€ 3,00
	Da 51 a 100 mq	€ 150,00	€ 2,80 per ogni mq oltre i 50 mq
	Da 101 a 250 mq	€ 290,00	€ 2,33 per ogni mq oltre i 100 mq
	Da 251 a 500 mq	€ 640,00	€ 0,92 per ogni mq oltre i 250 mq
	Oltre 500 mq	€ 870,00	€ 0,50 per ogni mq oltre i 500 mq

V anno	Superficie	Quota fissa mensile (aggiornata al 2018)	+quota a mq. Mensile
	Da 0 a 50 mq	€ 5,20	€ 5,92
	Da 51 a 100 mq	€ 301,00	€ 5,58 per ogni mq oltre i 50 mq
	Da 101 a 250 mq	€ 580,00	€ 4,80 per ogni mq oltre i 100 mq
	Da 251 a 500 mq	€ 1.300,00	€ 1,76 per ogni mq oltre i 250 mq
	Oltre 500 mq	€ 1.740,00	€ 1,00 per ogni mq oltre i 500 mq

Nota Beng: I costi sopra riportati si intendono al netto dell'IVA come per legge. Nel caso di uso non a titolo esclusivo dei locali i costi saranno proporzionalmente ridotti in funzione della percentuale di utilizzo degli stessi locali.

Restano a carico della società Spin-Off le seguenti spese:

- le spese della linea telefonica effettuate nell'interesse e per conto dello Spin-Off, a seguito di presentazione dei documenti di spesa;
- le spese per l'uso delle fotocopiatrici del Dipartimento, in base alle copie effettuate;
- le spese sostenute dal Dipartimento per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, pericolosi, prodotti dallo Spin-Off, da effettuarsi
- le spese non espressamente definite ma che sono da imputare ad attività dello Spin-Off.

